



---

La costruzione dell'inferiorità della donna  
ad opera dei giuristi  
negli scritti di Marina Graziosi  
Torino, 11 settembre 2023

*Luigi Ferrajoli<sup>1</sup>*

---

---

<sup>1</sup> Luigi Ferrajoli, professore emerito di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.

## 1. Premessa

Desidero innanzitutto ringraziare Antigone – Patrizio Gonnella, Susanna Marietti, Claudio Sarzotti, Perla Allegrì – per aver organizzato questa giornata in ricordo di Marina Graziosi, della mia Marina, in occasione della presentazione del suo libro, edito quest'anno a Buenos Aires, *La Mujer en el imaginario penal*, a cura di Carolina Maglione e Laura Mazzaferri<sup>2</sup>. E ringrazio tutti voi per la vostra presenza.

Non vi nascondo la mia emozione e la mia commozione. Marina sarebbe stata felice di questa giornata: felice per le attestazioni di stima e di affetto di cui questo nostro incontro è il segno; felice per la pubblicazione di questo suo libro argentino; felice del libro che uscirà in italiano, curato da Dario Ippolito, che raccoglierà in maniera sistematica taluni dei suoi lavori più importanti, a cominciare dal saggio di 30 anni fa, *Infirmis sexus*, dedicati alla costruzione, ad opera del diritto, dell'idea dell'inferiorità naturale della donna.

Prima di parlare di questi lavori di Marina, voglio dire qualcosa sulla sua personalità. Marina era una donna straordinaria, dai molti talenti e dalla grande bontà e generosità. Il suo era un temperamento artistico. Era una studiosa appassionata di storia dell'arte. Aveva un senso sicuro e infallibile della bellezza che, attraverso i suoi occhi, mi ha insegnato a vedere. Aveva una straordinaria capacità di

giudizio estetico. Suonava, scriveva canzoni, dipingeva, ha organizzato come regista più spettacoli teatrali. Sarebbe stata una splendida critica d'arte.

Ma proprio per questa sua naturale vocazione artistica, Marina, fin da giovanissima, era il 1968, aveva 20 anni – lo ricordo perfettamente – espresse con fermezza un aspetto della sua personalità: nell'*aut aut* tra le due opzioni, tra le due dimensioni esistenziali, l'etica e l'estetica – aveva appena letto Kierkegaard –, benché la sua vera vocazione fosse l'estetica, cioè la musica, la pittura, il teatro, la critica d'arte, Marina volle scegliere l'etica, cioè l'impegno civile e politico.

Questa sua scelta etica, questo suo impegno morale e civile hanno informato tutta la sua vita. E' stata sempre una scelta a sostegno dei deboli e degli oppressi. Non a caso sono due i temi del suo impegno politico ed anche della sua riflessione teorica: i detenuti e le donne.

Innanzitutto i detenuti. Voglio qui ricordare i suoi scritti sulle rivolte dei detenuti nei primi anni Settanta, il lungo saggio sulla salute in carcere, e poi la sua militanza in Antigone, le sue visite alle carceri – a tutte le carceri del Lazio – con Fiorella Barbieri, la sua riflessione sulla questione della pena carceraria.

<sup>2</sup> M. Graziosi, *La mujer en el imaginario penal*, a cura di C. Maglione e L. Mazzaferri, Editores del Sur, Buenos Aires 2023.

## 2. La discriminazione delle donne: un tema ignorato dalla cultura giuridica e politica

Poi l'altro grande tema, quello del suo impegno maggiore: la costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne, al quale è dedicato questo libro argentino, *La Mujer en el imaginario penal*. Il libro si apre con due belle introduzioni – una di Julieta De Corleto, l'altra di Carolina Maglione e di Laura Mazzaferri – che parlano della statura intellettuale di Marina, del suo impegno civile e morale, dell'originalità della sua posizione all'interno del movimento femminista, aliena da settarismi e da sterili contrapposizioni (come quella tra femminismo punitivista e femminismo anti-punitivista), e poi del carattere interdisciplinare – giuridico, sociologico e storiografico – del suo approccio alle questioni della differenza femminile e della millenaria oppressione e minorazione delle donne. Entrambe le introduzioni ci dicono dell'importanza delle ricerche di Marina e dei temi da lei affrontati ai fini della liberazione da stereotipi e luoghi comuni che, al di là degli enormi progressi compiuti, pesano ancora sulla concezione maschile delle donne.

Marina volle studiare le forme di questa incredibile diffamazione del genere femminile e di questa oppressione, millenaria e planetaria, delle donne. Una diffamazione e un'oppressione di metà del genere umano che ha attraversato i secoli e i continenti, che ha accomunato le diverse religioni e le diverse culture nei paesi più diversi e lontani, che è stata attuata dai più diversi regimi politici, incluse le nostre

democrazie, restando sempre uguale a se stessa, immutata, ed anzi accreditandosi proprio sulla base di questa immutata e generalizzata condivisione. Un tema, diceva Marina, la cui ignoranza e trascuratezza anche odierna da parte di giuristi, filosofi e storici è l'ultimo, perverso segno del sostanziale, inconsapevole disprezzo che il mondo stesso della cultura ha per le donne.

Si tratta di un sintomo di arretratezza della storiografia e in particolare della storiografia giuridica. La questione della disuguaglianza di genere, infatti, è indubbiamente una questione centrale nella teoria di quella che chiamiamo l'uguaglianza formale o liberale, cioè dell'uguaglianza quale uguale valore di tutte le differenze, che di ciascuna persona formano l'identità differente quale base della medesima dignità di quella di tutti gli altri. In tutte le epoche, in tutti i luoghi, presso tutte le civiltà, le donne sono state trattate come giuridicamente disuguali: escluse dalla vita pubblica, private delle elementari capacità d'agire, relegate nella casa perché considerate naturalmente inferiori. Questo oppressione e questa subordinazione – planetaria e millenaria, ripeto – dovrebbe dunque almeno oggi, se davvero è stato superato il pregiudizio anti-femminista, essere al centro degli studi giuridici, sociologici e soprattutto storiografici. E invece gli studi di storia delle donne sono considerati ancor oggi, nei concorsi universitari, marginali, irrilevanti, di nicchia, al punto da sconsigliare che siano presentati tra i titoli concorsuali. Che è la miglior prova del fatto che quel pregiudizio non è affatto superato.

Perfino la riflessione teorica e filosofica sul principio di uguaglianza ha sostanzialmente ignorato la disuguaglianza giuridica delle donne. Come scrisse Marina nella sua tesi di dottorato, “questo principio, la cui proclamazione in forma universale nella *Déclaration des droits* del 1789 rappresenta il tratto normativo più caratteristico della modernità giuridica, è stato lungamente contraddetto dalla legislazione ordinaria, ove la parificazione giuridica tra uomini e donne è avvenuta attraverso un lungo e travagliato percorso manifestatosi nella graduale e tardiva estensione alle donne dapprima dei diritti civili e poi dei diritti politici. D'altra parte, parallelamente a questi difficili progressi nell'uguaglianza giuridica, disuguaglianze e discriminazioni hanno continuato di fatto a caratterizzare lungamente le relazioni tra i sessi, pesando nella vita familiare, nei rapporti di lavoro e nella sfera pubblica”<sup>3</sup>.

Ebbene, aggiunge Marina, “l'universalità del principio di uguaglianza, da cui la parificazione giuridica tra uomo e donna non poteva non conseguire, fu teorizzata completamente al di fuori della questione femminile, affermandosi non con riferimento ad essa ma nonostante e contro di essa”<sup>4</sup>. Semplicemente le donne sono state, dalle proclamazioni del principio di uguaglianza, ignorate, non viste. Di qui la necessità di ricostruire, tematizzare e problematizzare il “vocabolario delle identità

attribuite alle donne da parte dei discorsi etici, giudici, politici e scientifici”: da un lato “l'*identità giuridica*” del soggetto donna determinata dal riconoscimento dell'uguaglianza, e quindi della sua identità di persona al pari degli uomini; dall'altro la sua “*identità sociale*” e “*naturale*”, “in contrasto con l'identità giuridica” perché determinata dai “simultanei disconoscimenti” del principio “sul terreno dell'effettività”, cioè “dalle disuguaglianze nei diversi settori del diritto” e dalle “immagini parascientifiche dell'inferiorità della donna, fino agli stereotipi culturali diffusi nel senso comune”<sup>5</sup>. Delle due identità, scrive Marina, “la prima – quella giuridica – è un'identità *generica*, elaborata in astratto e riconosciuta alla donna non in quanto donna, ma benché donna; mentre la seconda è un'identità *specificata*, elaborata con riferimento specificamente alle donne, corrispondente alla loro condizione di fatto e dotata perciò di una capacità di resistenza che solo lentamente e mai del tutto è venuta incrinandosi”<sup>6</sup>.

Insomma le donne, ignorate, dimenticate, non viste, come se non esistessero, nelle proclamazioni dell'uguaglianza, e perciò riconosciute nella loro *identità giuridica di persone* non perché donne ma benché donne, non sono state affatto ignorate, ma al contrario sono state fatte oggetto di una fitta legislazione disciplinare e discriminatoria, se riguardate nella loro

<sup>3</sup> *La costruzione giuridica dell'inferiorità della donna nella cultura penalistica italiana di fine Ottocento*, tesi di dottorato in Sociologia del diritto, discussa a Milano il 13.9.1994, p. 5.

<sup>4</sup> Ivi, p. 11.

<sup>5</sup> Ivi, p. 12.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

*identità naturale di donne*, ad opera del diritto positivo: in materia civile, in materia penale, in materia processuale, in materia costituzionale.

### 3. La costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne

Domandiamoci allora: come ha potuto avvenire questa millenaria, planetaria discriminazione? Come è stata possibile questa incredibile mistificazione? Marina ci guida negli svariati percorsi attraverso i quali ha potuto affermarsi, per millenni e, incredibilmente, soprattutto nell'età moderna, questa gigantesca opera di discredito, di oppressione e discriminazione di metà del genere umano.

Per semplicità indicherò tre di questi percorsi, tra di loro intrecciati nel lavoro di Marina ma che possiamo tenere distinti: 1) quello della forza della tradizione, 2) quello del diritto comparato, 3) quello parascientifico dell'antropologia

#### 3.1. La tradizione

Il primo percorso è quello della tradizione. L'operazione, ci mostra Marina, viene compiuta soprattutto dai giuristi: per giustificare, con l'argomento della naturale inferiorità della donna, i tanti limiti – civili e penali, di diritto privato e di diritto pubblico, di diritto processuale e di diritto familiare – imposti alle capacità

d'agire delle donne. E' un'operazione che prende avvio, sul piano teorico, all'inizio dell'età moderna. I due autori più studiati e citati da Marina sono André Tiraqueau (1480-1558), noto in Italia con il nome di Tiraquello, e soprattutto Prospero Farinaccio (1544-1618) che, scrive Marina, “nella sua monumentale *Praxis et theorica criminalis* (1594-1614), ‘scopre’ la figura dell'*infirmitas sexus*, utilizzata sporadicamente dai giuristi romani e, elevandola a categoria teorica, la consegna alla dottrina giuridica successiva che ne farà uso per secoli. La fortuna dell'operazione si deve naturalmente alla grande influenza esercitata dalla *Praxis*, come opera fondamentale e comune riferimento nel sistema del tardo diritto comune”<sup>7</sup>. Su questa base, Tiraquello e Farinaccio sostennero la tesi di una minore imputabilità delle donne perché non dotate, come i minori, della capacità di intendere e di volere propria degli uomini.

In realtà, ci mostra Marina, queste figure – espresse da questi latinetti, *infirmitas sexus*, *debilitas sexus*, *imbecillitas sexus* – compaiono raramente e sempre marginalmente nella letteratura romanistica<sup>8</sup>. Ma vengono da Farinaccio enfatizzate ed elevate, appunto, a categorie concettuali della sua teoria del diritto. Anzi, nelle fonti romane quelle formule sono addirittura smentite. Marina ricorda “il celebre passo di Ulpiano nel libro 50 del Digesto *De verborum significatione*” dove si afferma che

<sup>7</sup> M. Graziosi, *Disparità e diritto. Alle origini della disuguaglianza delle donne*, in *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, a cura di S. Scarponi, Cedam, Milano 2014, pp. 12-13.

<sup>8</sup> In C. 5.3.20.1; D. 22.6.9; D. 16.1.2.3; D. 49.14.18.

“quando si dice ‘si quis’, ossia ‘se alcuno’, con quell’‘alcuno’ si intende designare tanto i maschi quanto le femmine: che vuol dire, nella generalità dei casi, salvo esplicite discriminazioni, nessuna differenza tra i sessi di fronte alla legge”<sup>9</sup>. Ma evidentemente ciò che conta, per Farinaccio, è che il postulato dell’inferiorità della donna venga accreditato dalla tradizione e, in particolare, dalla grande tradizione giuridica romanistica. L’operazione riesce: queste figure vengono riprese da tutta la penalistica successiva, a cominciare dai classici del liberalismo penale, come Giovanni Carmignani, Francesco Carrara e Pietro Ellero. In breve, la costruzione dottrina dell’inferiorità naturale delle donne quale fondamento della loro minorata imputabilità giuridica diventa un obiettivo comune all’intera dottrina penalistica moderna.

### 3.2. Il diritto comparato

Il secondo percorso lungo il quale si sviluppa la costruzione dell’idea dell’inferiorità della donna ad opera dei giuristi è stato offerto dalla comparazione tra diritto penale e diritto civile, tra diritto civile e diritto pubblico, tra diritto pubblico e diritto processuale. Il diritto civile rappresentava il settore più nobile del diritto e la cultura civilistica era la cultura giuridica per antonomasia. Ebbene, l’argomento portato a sostegno della naturale

inferiorità della donna, cioè della sua incapacità d’intendere e di volere, fu il fatto che, da sempre, anche nel diritto romano, la donna ha avuto una capacità d’agire minore di quella dell’uomo, sia nel campo del diritto privato che in quello del diritto pubblico.

Ebbene, la dottrina giuridica ottocentesca, e in particolare quella penalistica, anziché interrogarsi sulle ragioni e sui fondamenti di questa menomata capacità d’agire in materia civile, assume tale menomata capacità come un argomento a sostegno dell’inferiorità naturale delle donne. Le menomazioni in materia di diritto civile giustificano quelle in materia politica e di diritto pubblico e le une e altre vengono portate a sostegno, in questa azione di legittimazione incrociata, della minore imputabilità penale e delle differenziazioni riservate alle donne in tema di esecuzione penale e di capacità processuale. Come scrivono Carolina Maglione e Laura Mazzaferri nella loro introduzione, “penale, pubblico e civile sono stati edificati su discriminazioni e minorazioni che si sono accreditate reciprocamente con procedimenti argomentativi di tipo circolare”<sup>10</sup>.

### 3.3. Il sostegno parascientifico dell’antropologia

Il terzo percorso, quello sedicente “scientifico” si afferma nell’Ottocento.

(D. 50.16.1) citato da M. Graziosi, *La costruzione giuridica* cit., pp. 30-31.

<sup>10</sup> C. Maglione y L. Mazzaferri, *Presentación* di M. Graziosi, *La mujer* cit., p. 18.

<sup>9</sup> M. Graziosi, *Disparità e diritto* cit., pp. 15-16. Secondo la massima di Ulpiano, "Verbum h o c si quis tam masculos quam feminas complectitur"

Paradossalmente, scrive Marina, proprio “l’affermazione dell’uguaglianza di fronte alla legge” e le “rivendicazioni femminili” impongono “l’onere della giustificazione della persistente ideologia della disuguaglianza e delle sue conseguenti pratiche”<sup>11</sup>. Evidentemente il diritto è cambiato. La proclamazione giuridica del principio di uguaglianza e le rivendicazioni giuridiche delle donne non possono più essere neutralizzate con il semplice richiamo alla tradizione giuridica. Si produce perciò un mutamento nella strategia argomentativa: si punta sull’avallo scientifico offerto alla tradizione che viene così ammantata di scientificità. L’inferiorità della donna, questo è il nuovo tipo di argomentazione, è sempre stata sostenuta dalla tradizione giuridica perché è un fatto naturale; la forza della tradizione si spiega, sul piano scientifico, con l’innegabile fenomeno della naturale differenza e perciò della naturale inferiorità della donna. In breve, si è sempre pensato così sul piano teorico e sul piano giuridico perché è sempre stato così sul piano fattuale. Le fonti antiche continuano ad essere richiamate. Ma vengono accreditate proprio dal fatto di riflettere il fenomeno naturale della naturale inferiorità della donna. E’ quanto scrive, per

esempio, Giovanni Carmignani, in un passo citato da Marina: “Egli è certo, dietro le osservazioni dei fisiologi, che gli organi della generazione hanno molta influenza su quelli che servono all’intelletto. Nelle femmine la midolla spinale è più debole e delicata che non lo è nei maschi. Quindi han quelle più deboli le forze dello spirito”<sup>12</sup>.

L’idea di fondo, commenta Marina, è il riconoscimento di un’ovvietà: “il corpo della donna, osserva Spangenberg, è molto diverso da quello dell’uomo: ‘basta a provarlo anche uno sguardo fugace’”<sup>13</sup>. Non è quello maschile che è diverso da quello femminile. Il corpo maschile è paradigmatico, mentre è quello femminile che è diverso<sup>14</sup>. E questa diversità viene apoditticamente concepita come inferiorità. “Il risultato” di quello sguardo fugace, “argomenta circolarmente Spangenberg, è che c’è una grande differenza tra la forza intellettuale dell’uomo e quella della donna. Le donne... hanno una ‘immaginativa’ più mobile che profonda, più baleni di pensiero che pensieri... cambiano idee continuamente... giudicano secondo le apparenze... sentono realmente più che non pensino”<sup>15</sup>. Il genere femminile,

<sup>11</sup> M. Graziosi, *Infirmas sexus. La donna nell’immaginario penalistico*, in “Democrazia e diritti”, 1993, 2, pp. 103-104.

<sup>12</sup> G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale* (1808), tr. it. dal latino di G. Dingli, Tab. tip. Androsio, Napoli 1854, p. 56, citato da M. Graziosi, *Infirmas cit.*, p. 103, nota 3

<sup>13</sup> M. Graziosi, *Disparità e diritto cit.*, p. 37, che cita E.P.J Spangenberg, *Del sesso femminile, considerato relativamente al diritto ed alla legislazione criminale*, in

*Scritti germanici di diritto criminale* raccolti da F.A.Mori, Nanni, Livorno 1846, p. 168.

<sup>14</sup> Più in generale, il “maschile” è concepito “come paradigma dell’umano” (M. Graziosi, *Disparità cit.*, p. 36.

<sup>15</sup> M. Graziosi, *Disparità e diritto cit.*, pp. 37-38. Il lungo elenco di insulti nei confronti delle capacità non solo intellettuali ma anche morali delle donne prosegue per molte pagine, in E.P.J Spangenberg, *Del sesso femminile cit.*, pp. 169-181.

scrive ancora Marina, viene configurato “come mondo immutabile, segnato da eventi naturali per sempre e da sempre uguali a se stessi”<sup>16</sup>. L'identità femminile, a sua volta, viene concepita come “costantemente e ciclicamente identica, estranea ai mutamenti storici”, relegata, “come umanità necessariamente inferiore” in una “eterna ciclicità”. Secondo questa antropologia sedicente scientifica “sono gli esseri umani di sesso maschile che portano avanti il progresso”; le donne appartengono piuttosto alla sfera del “biologico”, fuori dal “moderno”, il quale appartiene soltanto al “maschile”<sup>17</sup>. E' così, scrive Marina, che sapere scientifico e dottrina giuridica costruiscono un modello di donna, “al tempo stesso normale e normativo”, da cui sarà considerato patologico discostarsi e che perdurerà fino al Novecento: “questo modello di femminilità... è prima di tutto un modello materno. La donna, prima di ogni altra cosa è madre, e nella maternità si esprime e si realizza gran parte del suo destino”<sup>18</sup>.

Questa ideologia para-scientifica, fondata sul pregiudizio infalsificabile dell'inferiorità della donna, fu ovviamente rafforzata da quella antropologia della disuguaglianza che fu costruita da Cesare Lombroso. Ma qui la forza del pregiudizio ha raggiunto il ridicolo. Come è noto, nella sua opera maggiore, *L'uomo delinquente*, Lombroso sostenne che la

delinquenza è sempre un segno di primitivismo, di atavismo, di inferiorità psichica e intellettuale. La stessa tesi, cioè il pregiudizio dell'inferiorità naturale delle donne in quanto tali, fu da Lombroso sostenuta nel libro *La donna delinquente*. Ma le due tesi sono tra loro in contraddizione. Giacché i delitti commessi da donne sono solo il 4% dell'insieme di tutti i delitti. Ammesso – e ovviamente non concesso – che sia vera la tesi lombrosiana dell'inferiorità naturale dei delinquenti, avrebbe dovuto seguirne la tesi della superiorità morale e intellettuale della donna rispetto all'uomo. Ma il pregiudizio, proprio perché è assunto come un postulato, è infalsificabile. E allora Lombroso, per far quadrare i conti, aggiunge al 4% delle donne delinquenti l'intero mondo delle prostitute (*La prostituta e la donna normale* è il sottotitolo del libro)<sup>19</sup>. E poiché non basta neppure questo a far quadrare i fatti con la sua teoria, aggiunge il singolare argomento della “particolare efferatezza” della criminalità delle donne<sup>20</sup>.

Insomma, in questa antropologia lombrosiana della disuguaglianza, i due stereotipi – l'uno classista dell'uomo delinquente e l'altro maschilista della donna delinquente – si contraddicono. E tuttavia nessuno dei due viene abbandonato.

<sup>16</sup> M. Graziosi, *Infirmas sexus* cit., p. 105

<sup>17</sup> Ivi, pp. 195-106

<sup>18</sup> Ivi, p. 106

<sup>19</sup> C. Lombroso. G. Ferrero, *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale* (1892), quinta edizione, Flli Bocca, Torino 1927.

<sup>20</sup> M. Graziosi, *La costruzione giuridica* cit. pp. 55-58.



#### 4. Il senso profondo della costruzione giuridica dell'inferiorità della donna – La petizione di principio

Dunque, tre argomentazioni: la tradizione, la comparazione giuridica, la scienza antropologica. C'è un tratto comune a tutte queste diverse strategie argomentative. E' la petizione di principio. Il principio, assunto come postulato, è l'idea della naturale inferiorità della donna. Ne consegue che è accettabile qualunque argomento che lo confermi e inaccettabile qualunque argomento che lo smentisca. L'intera costruzione giuridica dell'inferiorità naturale della donna è un sofisma, e tutte le argomentazioni a suo sostegno hanno un andamento circolare che rende il pregiudizio infalsificabile.

A questo punto, di fronte all'insensatezza delle risposte date per secoli da filosofi e giuristi alla domanda su come sia stata possibile questa assurda petizione di principio, si pone una seconda domanda, assai più grave e penosa della prima. La domanda riguarda il perché di questa perversa mistificazione. Perché mai, dobbiamo domandarci, soprattutto nell'età moderna – e proprio nell'età liberale, dopo le proclamazioni dell'uguaglianza e, cosa ancor più incredibile, ad opera della cultura giuridica liberale – si è sviluppata questa opera di mistificazione. Perché mai, anche di fronte ai progressi realizzati sul piano legislativo – l'affermazione costituzionale dell'uguaglianza, le prime attribuzioni alle donne dei diritti civili e

politici, l'apertura dei loro accessi a pubbliche funzioni, come la rappresentanza politica e la giurisdizione – i giuristi, in maggioranza, hanno svolto non già una funzione di sostegno e di promozione, ma al contrario di freno e, molto spesso di aperta opposizione? Di solito, scrive Marina, “è la cultura giuridica che anticipa i progressi della legislazione, proponendo interpretazioni evolutive finalizzate ad adattare i testi normativi ai mutati contesti sociali. Sulla questione dell'uguaglianza tra uomini e donne, al contrario, la cultura penalistica, pur di orientamento prevalentemente liberale o socialista, sembra in gran parte rivolta ad un'azione regressiva e di freno: mossa dall'obiettivo di neutralizzare le conquiste legislative, facendo comunque pesare, nella pratica e nelle argomentazioni giudiziarie, le immagini e i paradigmi femminili elaborati in sede 'scientifica' ed informati al postulato della diversità-inferiorità della donna”<sup>21</sup>.

La risposta di Marina a queste domande è chiara e amarissima. Questa costruzione dell'inferiorità della donna è avvenuta, anche ad opera di giuristi liberali, perché le libertà civili e politiche affermatesi nell'età moderna, ancora fino all'inizio del secolo scorso sono state, esclusivamente, le libertà dell'uomo, cioè del soggetto maschile: sono le libertà quali immunità, che includono la inviolabilità del domicilio, di cui fa parte la donna, di fatto quale pertinenza dell'uomo. Proprio il liberalismo, liberando gli uomini, ha ridotto, con paradosso apparente, la libertà delle donne relegandole nella casa, la quale

---

<sup>21</sup> Ivi, p. 55.

appartiene all'uomo e alla sua intangibile sfera privata nella quale, per lungo tempo, come nella fabbrica, il diritto non è potuto entrare.

Si pensi alla vicenda del carcere privato di una povera servetta, a Firenze, nel 1867, raccontata nel saggio di Marina "Piccoli processi" – una giovane donna legata in casa con la catena dal suo amante per gelosia – e al dibattito accademico che ne seguì e nel quale perfino il più illustre esponente del liberalismo penale, Francesco Carrara, sostenne il carattere lecito, penalmente non rilevante, di questa segregazione. E si pensi al caso ancor più grave, negli Stati Uniti, di una donna picchiata, che i vicini non trovarono altro modo di sottrarre alla casa se non ricorrendo a un giudizio promosso, nel 1875, dalla Società per la protezione degli animali. Ebbene, questa subordinazione domestica della donna all'uomo è durata fino alla metà del secolo scorso. La libertà maschile del domicilio, l'inviolabilità della casa, ne è stata la copertura giuridica. Si è trattato di un fenomeno clamoroso di asservimento di persone più deboli all'ombra della libertà di padri e mariti, cioè della libertà dei più forti. Un fenomeno non diverso – semmai ancor più esteso, in tutto il mondo e in tutte le epoche – dall'asservimento degli operai dipendenti, all'ombra della libertà d'impresa dei padroni, cioè, di nuovo, dei più forti. Con la differenza che la libertà delle donne, per usare un'espressione di Valentina Pazé, non è neppure "in vendita"<sup>22</sup>, come la libertà degli operai.

Semplicemente non esiste, a causa della loro identità e il loro oggettivo asservimento.

Per tutto questo l'opera di Marina e le linee di ricerca da lei inaugurate sono importanti. Marina ci ha mostrato che la costruzione giuridica, filosofica, biologica, parascientifica dell'inferiorità naturale delle donne è stata un elemento costitutivo dell'intera storia umana: della storia dell'Occidente come della storia dell'Oriente; della storia dei popoli primitivi come di quella dei popoli civilizzati. Ci ha mostrato, soprattutto, le ragioni perverse di questa mistificazione. Il perché di questa costruzione risiede nella sua necessità quale fondamento del dominio maschile. Solo questa costruzione ha consentito, nelle diverse epoche e culture, di sottomettere la donna all'uomo, di relegarla nel ruolo di moglie e madre, di privarla delle libertà fondamentali, delle più elementari capacità d'agire e della dignità di persona. Il maschilismo non è dunque la causa, ma l'effetto della storica oppressione e subordinazione della donna all'uomo. In tanto è possibile istituire questa subordinazione, in quanto si supponga che le donne sono inferiori all'uomo; che hanno bisogno della sua tutela e della sua protezione, come i bambini; che esse siano ritenute incapaci o non interamente capaci di intendere e di volere. Nel loro interesse, ovviamente, oltre che nell'interesse della famiglia e dell'ordine pubblico.

<sup>22</sup> V. Pazé, *Libertà in vendita. Il corpo fra scelta e mercato*, Bollati Boringhieri, Torino 2023.

Oggi il processo di liberazione della donna – in Italia, in Europa, in Occidente – si è, sul piano giuridico, ampiamente realizzato. Rispetto a 50 anni fa possiamo ben dire che esso è stato il più importante, forse l'unico progresso civile che si sia realizzato. Ma questo progresso è ben lontano dall'essersi realizzato nel resto del mondo. Si pensi solo all'Iran, all'Afghanistan, ma anche all'India e a tantissimi altri paesi. Negli stessi paesi occidentali il senso comune, oggi difeso dalle destre, è ancora, in gran parte, quello tradizionale.

E allora è proprio il potente ruolo strumentale di questa mistificazione, finalizzata a legittimare la subordinazione della donna all'uomo, che deve essere rivelato: contro le religioni, contro le subculture giuridiche, contro il senso comune di chi difende un potere perverso. Il merito del lavoro Marina consiste in questo chiarimento del rapporto di causa ed effetto che esiste tra l'oppressione maschile delle donne e le diverse dottrine maschiliste dirette a fondarla sull'idea dell'inferiorità naturale della donna, addirittura ammantata di moralità, di scientificità, di ovvietà. Per questo il libro argentino che stiamo presentando, *La Mujer en el imaginario penal*, è importante. Per questo, come ho detto all'inizio, è in preparazione, curato da Dario Ippolito che qui voglio ringraziare, un altro volume di Marina su questa costruzione perversa, che sarà pubblicato in Italia con il titolo *Il diritto contro le donne*. Marina ne sarebbe stata contenta. Ma noi tutti, sono convinto, siamo interessati a imparare, a discuterne e ad approfondirne le indicazioni stimolanti.